

## STATUTO ASSOCIAZIONE APS ALTO VOLUME

### **ART. 1 - (Denominazione e Sede)**

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo n. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"APS Alto Volume"** ed assume la forma giuridica di associazione, **non riconosciuta**, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS verrà utilizzato dall'associazione solo una volta iscritta al registro regionale delle APS, oppure una volta attivo al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale in piazzale Roma 66/A, nel Comune di Istrana. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2 - (Statuto)**

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **ART. 4 - (Interpretazione dello Statuto)**

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

### **ART. 5 - (Finalità e Attività)**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'impegno mirato all'aiuto delle persone svantaggiate, indirizzato alla ricerca dei loro bisogni tramite azioni di protezione e inclusione sociale.

Le Attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n.117):

- **b)** Interventi e prestazioni sanitarie.
- **c)** Prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
- **d)** Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- **h)** Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- **i)** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- **n)** Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.
- **u)** Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- **w)** Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge del 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- **b):** Visite mediche convenzionate con il S.S.N. eseguite dal gruppo medico audiologico dell'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia;
- **c):** Iter pratiche amministrative-sanitarie per ricevere il contributo dal Servizio Sanitario per l'acquisto degli apparecchi acustici per bambini in stato di povertà;
- **d):** Lavori di gruppo scolastico tramite l'elaborazione di disegni a tema da eseguirsi in collaborazione dei tutor scolastici. Saranno interessati i bambini delle scuole elementari.
- **h):** Analisi statistiche nell'ambito della disabilità sensoriale.
- **i):** organizzazione di eventi con i soggetti coinvolti dall'associazione e con tutti coloro che avranno contribuito a raggiungere gli obiettivi associativi. Gestione, catalogazione e dei disegni eseguiti dai bambini. Scelte grafiche di inserimento dei disegni nel testo della fiaba. Redazione dei testi e stampa della fiaba. Promozione e diffusione del libricino/fiaba tramite l'esposizione dell'iter creativo della fiaba in una nota galleria artistica di Venezia. Organizzazione di gite scolastica in galleria. Incontri e lezioni di yoga finalizzati ad un percorso ricreativo e di benessere posturale.
- **n):** Estensione futura del progetto regionale in ambito comunitario.
- **u):** Acquisto di apparecchi acustici a sostegno di persone svantaggiate a cui verranno donate.

- **w)**: Incontri di gruppo, conferenze per la promozione delle pari opportunità e la tutela di diritti dei disabili. Iniziative mensili di aiuto diretto come il recupero e consegna di indumenti usati o beni di prima necessità alle persone in stato di povertà assoluta.

L'associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi occasionali nel rispetto e nei limiti dell'art. 7 e dell'art. 79 comma 4 del D. Lg.vo 117/2017.

Inoltre, l'associazione potrà svolgere anche le attività diverse previste all'art. 6 che saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività verranno definite dal consiglio direttivo con apposita delibera.

L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

### **ART. 6 - (Ammissione)**

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sulla istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'Ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

**Ordinari**: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

**Sostenitori**: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

**Benemeriti**: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

### **ART. 7 - (Diritti e Doveri dei Soci)**

I Soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;

- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 (tre mesi) nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

#### **ART. 8 - (Qualità di Volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

#### **ART. 9 - (Recesso ed Esclusione del Socio)**

Il Socio che non versa nei termini stabiliti la quota associativa annualmente stabilita decade automaticamente dall'associazione.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'Esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 10 - (Organi Sociali)**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Organo di Amministrazione;
- Presidente.
- Organo di revisione (la sua nomina ed insediamento solo nei casi previsti dalla legge)
- Organo di controllo (la sua nomina ed insediamento solo nei casi previsti dalla legge)

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

#### **ART. 11 - (Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### **ART. 13 - (Validità Assemblee)**

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci (maggioranza inderogabile).

Se prevista anche per l'Assemblea Straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

#### **ART. 14 - (Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 15 - (Organo di Amministrazione)**

L'Organo di Amministrazione è composto da n. 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati che dovranno possedere requisiti di competenza e di esperienza in ambito sociale o di volontariato.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

#### **ART. 16 - (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione. Il Presidente può essere rieletto.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 17 - (Organo di controllo da attivare solo nei casi previsti dalla legge)**

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti da attivare solo nei casi previsti dalla legge)**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **ART. 19 - (Risorse Economiche)**

Le Risorse Economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Entrate da attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017.

#### **ART. 20 - (Divieto di Distribuzione degli Utili e Obbligo di utilizzo del Patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 21 - (Bilancio)**

I documenti di Bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**ART. 22 - (Bilancio Sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

**ART. 23 - (Personale Retribuito)**

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto legislativo n. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**ART. 24 - (Assicurazione dei Volontari)**

I Soci Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

**ART. 25 - (Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

**ART. 26 - (Disposizioni Finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.